

Regolamento d'uso del marchio del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali

**Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 20 maggio 2023,
con delibera n. 89**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

- Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- Vista la L. 23 marzo 1993, n. 84;
- Visto il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;
- Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
- Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge n. 138/201;
- Visto il proprio vigente Regolamento di funzionamento;
- Visto il proprio vigente Codice Deontologico;
- Visto il proprio vigente Regolamento per la concessione del patrocinio;
- Vista la Delibera del Consiglio nazionale del 20/05/2023 n. ... (con cui è approvato il marchio);

ADOTTA

il seguente Regolamento per l'uso del marchio dell'Ordine Assistenti Sociali assunto dal Consiglio Nazionale

ART. 1

IL MARCHIO DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1.1. La versione del marchio dell'Ordine degli Assistenti Sociali e del Consiglio Nazionale utilizzabile è esclusivamente quella costituita: dal simbolo astratto, riconducibile alla forma 'cerchiata' di un fiore o di un albero e caratterizzata da tre linee che si sviluppano parallelamente, attorno a tre piccoli cerchi, dal logotipo "Ordine degli Assistenti Sociali" e dal payoff "Consiglio Nazionale", rappresentato con l'immagine riportata in seguito.



**Ordine degli
Assistenti
Sociali**



**Ordine degli
Assistenti
Sociali**

**Consiglio
Nazionale**

1.2. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha predisposto anche le versioni del marchio per i Consigli Regionali dell'Ordine (CROAS), il Consiglio Nazionale di Disciplina (CND), i Consigli Territoriali di Disciplina (CTD) e la Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali (FNAS) che sono rappresentate nelle immagini riportate in seguito. L'assunzione e l'utilizzo del marchio predisposto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine da parte dei soggetti sopra indicati sono disciplinati dall'art. 2 del presente Regolamento.

a) Consigli Regionali



b) Consiglio Nazionale di Disciplina



c) Consigli Territoriali di Disciplina



d) Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali



1.3. Il marchio non è modificabile e le sue parti non possono essere separate e/o ricomposte e/o ridimensionate.

1.4. Il marchio non può essere usato in maniera parziale.

1.5. Ogni altra modifica non è ammessa e l'utilizzo deve rispettare rigorosamente le prescrizioni del manuale d'uso allegato al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante (allegato 1).

ART. 2 DIRITTO DI UTILIZZO

2.1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali autorizza i Consigli Regionali dell'Ordine, il Consiglio Nazionale di Disciplina, i Consigli Territoriali di Disciplina e la Fondazione Nazionale degli Assistenti sociali a utilizzare gratuitamente la versione del marchio predisposta e descritta all'art. 1 punto 1.2 alle lettere a), b), c) e d).

I Consigli Regionali che deliberino l'adozione del marchio di cui all'art. 1 punto 1.2, lettera a) inviano al Consiglio Nazionale richiesta corredata dalla relativa delibera contenente l'accettazione del presente Regolamento. L'adozione del marchio da parte del Consiglio Regionale implica l'adozione del relativo marchio anche da parte del corrispondente Consiglio Territoriale di Disciplina, di cui all'art. 1, punto, 1.2, lettera c).

Il Consiglio Nazionale riscontra la richiesta di adozione del marchio ed invia:

- a) Marchio Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali;
- b) Marchio Consiglio Territoriale di Disciplina;
- c) Font per l'installazione sui sistemi informatici locali.

2.2. I Consigli Regionali hanno, a propria volta, facoltà di concedere l'utilizzo del marchio adottato in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento. Allo scopo, ed in coerenza con le previsioni del presente Regolamento, il Consiglio Regionale adotta un proprio regolamento per la concessione del marchio, e provvede alle verifiche del rispetto di quanto ivi previsto.

Il Consiglio Regionale dispone il ritiro dell'autorizzazione all'uso del marchio in caso di utilizzo improprio o, comunque, difforme dalle disposizioni contenute nel proprio e/o nel presente Regolamento.

2.3 L'eventuale concessione del marchio da parte dei Consigli Regionali ad enti controllati, partecipati o in qualunque modo collegati e differenti dai Consigli Territoriali di Disciplina che implichi la modifica del logotipo o del payoff è subordinata a specifica autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale. Le modifiche, qualora accordate, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al manuale d'uso allegato (allegato 1).

2.4. Il Consiglio Nazionale può concedere, a suo insindacabile giudizio, il diritto d'uso del marchio anche a soggetti diversi da quelli indicati al punto 2.1 del presente articolo.

2.5 I soggetti richiedenti l'uso del marchio devono sottoscrivere – contestualmente alla richiesta – l'accettazione del presente Regolamento, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Consiglio Nazionale (allegato 2).

2.6. A fronte dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio Nazionale, il marchio originale viene inviato via PEC in formato digitale all'indirizzo segnalato.

2.7. Il marchio non può formare oggetto, da parte del soggetto richiedente, di cessione, donazione, trasferimento o dazione a terzi a qualsiasi titolo.

2.8. Il diritto di uso del marchio cessa e l'autorizzazione è revocata di diritto in caso di utilizzo improprio o mancato rispetto del presente regolamento.

ART. 3 MODALITÀ DI UTILIZZO

3.1. Il marchio può essere apposto, a titolo esemplificativo, su carta intestata, biglietti da visita, buste, messaggi di posta elettronica, sul timbro istituzionale, sul sito istituzionale, su locandine, pubblicazioni e materiale promozionale della Professione o delle attività dell'Ordine, secondo le modalità indicate nel manuale d'uso (allegato 1).

3.2. È espressamente vietato l'utilizzo da parte di soggetti terzi del marchio del Consiglio Nazionale per finalità direttamente o indirettamente volte alla pubblicizzazione, commercializzazione e sponsorizzazione di eventi formativi accreditati e non accreditati per la formazione continua degli assistenti sociali, gratuiti o a pagamento, salvo nei casi in cui lo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine, non abbia concesso il patrocinio all'evento, secondo il relativo Regolamento.

3.3. È espressamente vietato l'utilizzo del marchio da parte dei soggetti a qualunque titolo convenzionati con il Consiglio Nazionale, senza previa espressa autorizzazione o, con modalità difformi rispetto a quanto eventualmente allo scopo previsto dai vigenti protocolli e/convenzioni.

3.4. È sempre vietato l'utilizzo del marchio per fini commerciali se non autorizzato con apposita delibera del Consiglio Nazionale.

ART. 4 RESPONSABILITÀ E UTILIZZO IMPROPRIO

4.1. L'utilizzo improprio del marchio o la mancata osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento e dai suoi allegati comportano l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore, senza che possa derivarne responsabilità alcuna per il Consiglio Nazionale, e dà facoltà allo stesso Consiglio Nazionale, oltre che di procedere alla revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio, di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti e di esaminare il comportamento dell'utilizzatore anche sotto il profilo disciplinare.

ART. 5 MODIFICHE DEL MARCHIO

5.1. Il Consiglio Nazionale si riserva il diritto di apportare all'attuale marchio cambiamenti mediante la modifica di forma, colore, grafismo, nome, simboli e formato.

5.2. Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio Nazionale saranno vincolanti per l'uso che del marchio faranno gli utilizzatori autorizzati, a partire dal momento in cui quest'ultimi riceveranno notizia delle variazioni apportate.

ART. 6 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

6.1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.

6.2. Il Consiglio Nazionale vigilerà costantemente sull'utilizzo del proprio marchio.

6.3. Il presente Regolamento integra il Regolamento per la concessione del patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, per quanto ivi non previsto.

ALLEGATO 1
Manuale d'uso.

ALLEGATO 2
Modulo di richiesta marchio CNOAS e accettazione Regolamento e Manuale d'uso.